

- a) produttori comunitari richiedenti:
- Minersa, Bilbao, Spagna,
 - Nuova Mineraria Silius, Cagliari, Italia,
 - Sachtleben Bergbau, Lennestadt, Germania,
 - Sogerem, Albi, Francia;

b) utilizzatori comunitari:

- Ausimont SpA, Milano, Italia,
- Bayer, Leverkusen, Germania,
- Fluorsid, Assemini, Italia,
- ICI Chemicals, Runcorn, Regno Unito.

- (9) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° marzo 1998 e il 28 febbraio 1999, segnatamente i mesi di marzo e settembre 1998 e di febbraio 1999 («periodo dell'inchiesta»). L'esame del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 28 febbraio 1999 («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame consiste nella fluorite di grado acido e ceramico in pannello o in polvere, avente un tenore di fluoruro di calcio (CaF₂) uguale o inferiore al 97 %, di cui al codice NC ex 2529 21 00 (codice Taric 2529 21 00 10), nonché avente un tenore di fluoruro di calcio (CaF₂) superiore al 97 %, di cui al codice NC ex 2529 22 00 (codice Taric 2529 22 00 10) («fluorite»). Per produrre la fluorite, il minerale deve essere estratto, frantumato e messo in sospensione. Ne risulta fluorite con diverso tenore di fluoruro di calcio. L'unica differenza tra la fluorite in forma di pannello e quella in polvere è costituita dal tenore di umidità, ma i due tipi sono perfettamente intercambiabili ai fini dell'impiego. La fluorite viene utilizzata essenzialmente come materia prima per la produzione di acido fluoridrico. Tale prodotto viene utilizzato in larga misura per la fabbricazione di fluorocarburi, prodotto acido di base per aerosol, refrigeranti e materie plastiche espanse, nonché per la produzione di fluoruro di alluminio utilizzato nel settore dell'alluminio e per la fabbricazione di prodotti chimici a base di fluoro quali solventi. Dato che tutti i tipi di fluorite presentano caratteristiche fisiche e chimiche identiche o simili e hanno le medesime applicazioni, essi sono considerati un unico prodotto come nell'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure oggetto del presente riesame.

2. Prodotto simile

- (11) Come stabilito nell'inchiesta precedente e confermato dalla presente inchiesta, la fluorite esportata nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, quella prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità e quella prodotta e venduta sul mercato

interno del paese analogo, sono identiche o estremamente simili in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impiego.

A tale conclusione si è giunti tenendo conto del fatto che la fluorite viene estratta e trasformata in maniera simile nonostante le differenze tra i metodi di estrazione, il tenore di CaF₂ del giacimento e i metodi di produzione, che possono variare da un produttore all'altro nel mondo e nella Comunità. Tale conclusione è confermata dal fatto che tanto i produttori comunitari quanto gli esportatori cinesi hanno diversi acquirenti comuni.

- (12) Alla luce di quanto precede, la fluorite esportata nella Comunità, quella venduta sul mercato interno del Sudafrica e quella prodotta e venduta sul mercato comunitario devono essere considerate un unico prodotto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

- (13) Nonostante l'istituzione delle misure antidumping, il volume delle importazioni di fluorite dalla Repubblica popolare cinese è notevolmente aumentato durante il periodo di applicazione delle misure, passando da 62 935 tonnellate nel 1995 a 155 200 tonnellate nel 1998, un anno che coincide con gran parte del periodo dell'inchiesta definito al considerando 9. Si è esaminato se il dumping fosse continuato durante il periodo dell'inchiesta o rischiasse di continuare.

1. Valore normale

a) Paese analogo

- (14) Il valore normale delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, in base ai dati relativi ad un paese terzo ad economia di mercato. Il Sudafrica era stato prescelto durante l'inchiesta iniziale quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Nell'avviso di apertura del presente riesame si è pertanto deciso di confermare l'utilizzazione di tale paese per stabilire il valore normale. Un esportatore/commerciante che ha collaborato e vari utilizzatori comunitari di fluorite hanno sollevato obiezioni in merito all'adeguatezza del Sudafrica poiché in tale paese l'accesso alle materie prime è più difficile rispetto alla Cina. È stato obiettato in particolare che le miniere di fluorite del Sudafrica non godono degli stessi vantaggi naturali di quelle cinesi, e che pertanto i costi di estrazione e trasformazione nelle miniere sudafricane sono superiori a quelli sostenuti nelle miniere cinesi. Tali parti non hanno però sostenuto un cambiamento delle circostanze rispetto all'inchiesta precedente. Esse hanno proposto il Messico e il Kenya come paesi analoghi alternativi sostenendo che in tali paesi le condizioni naturali erano paragonabili a quelle prevalenti nella Repubblica popolare cinese.